

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 6 giugno 2017, n. 79
L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. e R. R. n.18/2013 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica semplificata – Variante urbanistica al PRG della Zona C1 - Comparto n. 6 nel comune di Andrano - Autorità Proponente: Comune di Andrano.

la dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 *“Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”* ed in particolare gli artt. 4 e 5.

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*.

VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 *“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”*.

VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*.

VISTA la D.G.R. 26 aprile 2011 n.767 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale.

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*.

VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 *“Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”*;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di *“Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale-MAIA”*

VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio, è stata nominata Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali.

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990 n.241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i.;
- La L.R. 20 agosto 2012 n.24 *“Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali”*;
- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 *“Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”* e s.m.i.;
- la L.R. Puglia 12 aprile 2001 n.11 *“Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale”* e s.m.i.;
- la D.G.R. 16 maggio 2011 n. 1099 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n.10/2011;
- La Legge Regionale n. 17/2007 e s.m.i.
- La Legge Regionale n. 17/2015;
- la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, *“Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica”* e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, *“Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali”*, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Premesso che:

– con nota prot. n. 2694 del 21/3/2017, acquisita al prot. n. AOO_089/2943 del 24/03/2017, il Comune di Andrano faceva istanza all’allora Sezione Ecologia (ora Sezione Autorizzazioni Ambientali) per la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS semplificata di cui all’art. 6 del Regolamento regionale in oggetto alle-

gando l'attestazione di applicabilità delle condizioni di cui al comma 1 del medesimo art. per la verifica di assoggettabilità a VAS semplificata;

– con la stessa nota il Comune di Andrano invitava i Soggetti Competenti in Materia Ambientale (d'ora in poi SCMA) alla consultazione di cui all'art. 8 della legge regionale in oggetto, comunicando il link del sito web istituzionale comunale da cui scaricare la seguente documentazione inerente la "Variante urbanistica al PRG della Zona C1 - Comparto n. 6 nel comune di Andrano" per la verifica di assoggettabilità a VAS in corso:

- Elab 1.0 Relazione Tecnica Variante Integrativa 1
- Elab 1.0 Relazione Tecnica Illustrativa di Variante 2
- Elab 2.0 Inquadramento Territoriale 1
- Elab 3.0 Zonizzazione PRG Vigente 1
- Elab 4.0 Zonizzazione Zona C.1 Comparto 6 Approvato 1
- Elab 5.0 Zonizzazione PRG In Variante 1
- Elab 6.0 Zonizzazione PRG In Variante Su Ortofoto 1
- Relazione Idrogeomorfologica VAS variante 1
- Verifica V.A.S. Semplificata variante 1
- Verifica PLC 1
- Verifica PLC 2
- Verifica PLC 3
- Verifica PLC 4
- Verifica PLC 5
- Verifica PLC 6 1
- Schema del processo di verifica Vas

– con nota prot. n. AOO_089/3285 del 4/4/2017, l'allora Servizio VAS(ora Sezione Autorizzazioni Ambientali), preso atto della suddetta nota, provvedeva ad integrare l'elenco dei SCMA di cui alla precedente nota con ulteriori Enti e comunicando agli stessi e al comune l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS semplificata. Nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 15 giorni, eventuali pareri in merito all'assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii., all'Autorità competente nonché all'Autorità procedente, Comune di Andrano, invitando quest'ultima a trasmettere, qualora lo ritenesse opportuno, le proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai Soggetti Competenti in materia Ambientale nell'ambito della consultazione.

– con note prot. nn. 21177 del 5/4/2017, AOO_926/5180 del 11/4/2017, 5396 del 21/4/2017 acquisite rispettivamente al prot. con nn. AOO_089/3504 del 7/4/2017, AOO_089/3826 del 18/4/2017e AOO_089/4121 del 27/4/2017, l'Arpa Puglia, la Sezione regionale Protezione Civile, l'Autorità di Bacino della Puglia, trasmettevano il proprio contributo ai sensi dell'art. 8 comma 2 della legge regionale n. 44/2012 e ssmmi alla Sezione Autorizzazioni Ambientali;

considerato che:

- l'*Autorità procedente* è il Comune di Andrano;
- l'*Autorità competente* è la Sezione Autorizzazioni Ambientali dell'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia (art. 4 comma 2 L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.).

tenuto conto che:

- con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 125 dell'08/06/2012 si escludeva il Piano di Lotizzazione Convenzionata di iniziativa mista Comparto 6 zona C1 del comune di Andrano dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006, a condizione che fossero rispettate le prescrizioni ivi indicate;

tenuto conto altresì che:

- con nota prot. n. 2694 del 21/3/2017, è stata avviata dal comune di Andrano la consultazione ai sensi del co. 2 dell'art. 8 della l.r. n.44/2012 con i SCMA, successivamente integrati con nota AOO_089/3285 del 4/4/2017 del Servizio VAS, come segue:
 - Regione Puglia - Sezione Urbanistica, Sezione Valorizzazione e Tutela del Paesaggio, Sezione Rifiuti e Bonifica, Sezione Attività economiche artigianali e commerciali, Sezione Reti e Infrastrutture per la Mobilità, Sezione Lavori Pubblici, Sezione Difesa del suolo e rischi sismico, Sezione Protezione Civile, Sezione Risorse Idriche;
 - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA);
 - Autorità di Bacino della Puglia;
 - Autorità Idrica Pugliese;
 - AQP
 - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;
 - Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto;
 - ASL Lecce;
 - Provincia di Lecce - Settore Ambiente e Sviluppo Strategico del Territorio: Servizio Pianificazione Territoriale e Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente, Settore lavori Pubblici: Servizio Edilizia e Patrimonio, Gestione e Programmazione Rete Scolastica;
 - Servizio Struttura tecnica Provinciale (Genio Civile) Lecce;
- durante la consultazione sono pervenuti i seguenti contributi dai SCMA:
 - l'ARPA Puglia considerava che *“non sussistono criticità o vincoli ambientali sull'area interessata dal PLC”*;
 - la Sezione regionale Protezione Civile invitava *“a tenere in debita considerazione le previsioni contenute nel Piano comunale di protezione civile con riferimento agli scenari di rischio, oltre che nel relativo modello d'intervento”*, sottolineava *“l'importanza delle aree destinate a scopi di protezione civile ... delle vie di fuga in caso di evacuazione e dei punti critici del territorio ...”* e riteneva opportuno che *“la pianificazione urbanistica consideri adeguatamente, tra gli altri, il rischio idraulico connesso alle trasformazioni operate sul territorio ... che modifichino il regime idraulico esistente, relativamente alle quali è auspicabile vengano previste adeguate misure compensative”*.
 - l'Autorità di Bacino della Puglia faceva presente che *“dalla verifica della documentazione desunta dal portale comunale non risultano vincoli PAI per l'area d'intervento”*;
- il Comune di Andrano non ha fornito osservazioni e controdeduzioni a quanto rappresentato dai SCMA come disposto dall'art. 8 co. 3 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all'analisi della documentazione fornita, anche alla luce dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS della *“Variante urbanistica al PRG della Zona C1 - Comparto n. 6 nel comune di Andrano”*, sulla base dei criteri previsti nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

1 CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE URBANISTICA AL PRG

Trattasi di una Variante urbanistica al PRG che riguarda esclusivamente il Comparto 6 della zona C1 (Residenziale di Espansione) nel comune di Andrano. Il Comparto 6 in passato è stato *“oggetto di Variante Urbanistica, per l'adeguamento del P.R.G. al progetto della bretella a sud dell'abitato e conseguente nuovo assetto viario che modifica alcune Zone C.1, C.2 e F1.5”* e del *“Piano di Lottizzazione convenzionata di iniziativa mista (pubblica – privata) Comparto 6 – Zona C.1”, ... approvato definitivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28 marzo 2013”* (Rapporto ambientale preliminare, d'ora in poi RAP, pag. 2).

Obiettivo della variante è *“agevolare il programma di investimento della media struttura commerciale M2, proposta dalla società Meridiana, con l’interesse pubblico conseguente all’investimento privato suddetto che favorisce i programmi dell’amministrazione che sono nella direzione di trovare risorse per realizzare le urbanizzazioni della zona C1 ..., oltre alle ricadute in termini occupazionali e di indotto su tutto il territorio comunale. Si rileva inoltre che con gli interventi previsti si riqualifica la periferia di Andrano come porta di accesso per chi proviene da Tricase ed un importante futuro snodo per raggiungere da un lato la Marina di Andrano e dall’altro la strada Statale 275”* (Elab 1.0 Relazione Tecnica Variante Integrativa, d’ora in poi RT, pag. 1).

Il vigente Piano di lottizzazione convenzionato di iniziativa mista (pubblica-privata) è *“suddiviso in due sub compartimenti, A di iniziativa privata e B di iniziativa pubblica”*, è conforme al PRG, è stato sottoposto a VAS ed approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 28 marzo 2013. Esso in particolare *“individua n° 24 lotti edificatori per una superficie complessiva di mq 7.876,97 di cui n°22 lotti di edilizia residenziale (sup. mq. 6.039,00) mentre il lotto n°23 con destinazione mista (commerciale-residenziale=sup. mq. 1.185,46) ed il lotto n°24 edilizia commerciale (sup. mq. 652,51)”* (Rapporto preliminare ambientale del PLC, d’ora in poi RAP-PLC, pag. 20)

Le NTA (art. 51 bis) del PRG prevedono per le zone C1 i seguenti indici e parametri:

- Indice di fabbricabilità territoriale IFT = 1,00 mc./mq.
- Rapporto di copertura RC = 0,50 mc./mq.
- Altezza massima H max. = 11,00 m.
- Numero dei piani fuori terra NP = 2 + piano terra
- Arretramento minimo dal filo stradale quello indicato dalle fasce di rispetto dove prescritte dal P.R.G. e comunque non inferiore a ml. 10,00
- Distanza minima dai confini D = 0,00 - 5,00 ml.
- Distacco minimo tra gli edifici D = 10,00 ml.”

“La proposta progettuale prevede l’ampliamento del comparto n° 6 portandolo da MQ 14.659 a MQ 19.468 comprensivo della viabilità perimetrale e del verde sportivo. La tipizzazione del sub comparto A (MQ 5.590) a commerciale ... e la tipizzazione del sub comparto B (MQ 13.878) residenziale con gli indici previsti per la Zona C1 come previsti dal PRG”. Pertanto la proposta di variante prevede che al suddetto art. 51 si aggiunga quanto segue:

“Nel sub comparto B (Zona C1) del comparto 6 oggetto di variante si assume il carico insediativo massimo pari a 122 abitanti come già determinato dal prg e dal P.L. approvato.

Nel sub comparto A destinato a Commerciale si devono rispettare i seguenti parametri prestazionali:

- Superficie massima coperta RC = MQ 1.600
- Altezza massima H max. = 6,00 m.
- Numero dei piani fuori terra NP = 1”

(Elab 1.0 Relazione Tecnica Illustrativa di Variante, d’ora in poi RILL, pagg. 4-5)

In definitiva quindi si propone di

- *“ridurre, nel Comparto 6 della Zona C.1 (Piano di Lottizzazione convenzionata di iniziativa mista (pubblica – privata)), il carico insediativo del P.R.G. da 122 abitanti insediabili (sub comparto A + sub comparto B) a 90 abitanti da insediare nel sub comparto B; ...*
- *modificare il sub comparto A da insediamento misto (M1 “medie strutture di livello locale con superficie di vendita da 251 fino a 600 mq” + residenziale) di mc 5.590 a commerciale (M2 “medie strutture intermedie con superficie di vendita da 601 a 1.500 mq” ...di mc 6.708; ...*
- *di modificare il carico insediativo del sub comparto B da 75 abitanti insediabili a 90 abitanti da insediare”* (Rapporto ambientale preliminare, d’ora in poi RAP, pag. 8).

Sulla base della documentazione in atti, si ritiene che la presente proposta di variante possa costituire il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, la localizzazione o la realizzazione di progetti, che

potrebbero ricadere nel campo di applicazione della parte II del Decreto Legislativo 152/06 e smi e della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii. In particolare si ritiene che possa rientrare nell'elenco dei progetti di competenza del Comune di cui alla L.R. 11/2001 (B.3.b. *progetti di riassetto urbano, compresa la costruzione di centri commerciali ed ipermercati, nonché la costruzione di parcheggi e aree attrezzate a parcheggio a carattere permanente con posti auto superiori a 350*).

Per quanto riguarda le urbanizzazioni a pag. 21 del RAP-PLC si riferisce che *“Il Piano di Lottizzazione Convenzionata contiene inoltre la previsione delle reti dei pubblici servizi (pubblica illuminazione, idrica, fognante, telefonica – cfr. tav. 6) che saranno allacciati a quelli esistenti sulla strada provinciale Andrano-Tricase”*.

Relativamente all'influenza della variante in oggetto su altri piani si riporta a pag. 18 e ss. del RAP un'analisi vincolistica con il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale – PPTR e Piano di bacino Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – PAI

I problemi ambientali conseguenti alle trasformazioni urbanistiche previste dalla variante in oggetto possono avere rilevanza generale, agendo indirettamente sul cambiamento climatico, influenzato dal consumo di suolo e dalla perdita di biodiversità, ma anche rilevanza locale, derivanti dalla attrattività della attività commerciale che comporterà ulteriori pressioni ambientali rispetto alla situazione attuale e a quella già prevista con il PDL: traffico indotto, incremento del consumo di risorse, idrica ed energetica, emissioni e produzione di acque reflue o di rifiuti.

La Variante potrebbe integrare le considerazioni ambientali, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, e permettere *l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente*, in particolare:

1. nella scelta urbanistica tenendo conto sia della compatibilità con gli strumenti pianificatori di livello comunale e sovraordinati, sia dell'aspetto del risparmio di risorse economiche/gestionali (presenza di infrastrutture esistenti) e ambientali (consumo di suolo agricolo, perdita di biodiversità, incremento delle aree edificabili, alterazione del paesaggio, ecc.) in particolare alla luce di alternative possibili o al grado di urbanizzazione e/o compromissione ambientale (es. prediligendo ad esempio zone degradate, residenziali di completamento);
2. nelle scelte progettuali e gestionali orientandosi verso la sostenibilità ambientale di quanto previsto, mitigando/ riducendo le pressioni ambientali derivabili.

In merito al primo aspetto, il RAP ha evidenziato la coerenza con i vincoli di cui al PPTR e al PAI e ha illustrato le motivazioni alla luce della scelta:

- *“il comune di Andrano è sprovvisto di strutture commerciali sia M1 che M2, ...*
- *l'ubicazione ... è certamente idonea essendo collocata in un'area all'ingresso del centro abitato, sulla strada provinciale per Tricase e adiacente al campo sportivo e su uno snodo importante che collega Andrano con la marina senza passare dal centro abitato e con la 275 verso Castiglione.*
- *Sulla stessa area l'Amministrazione comunale aveva già previsto una struttura M1. ...*
- *l'investimento del privato favorisce i programmi dell'amministrazione che erano nella direzione di trovare risorse per realizzare le urbanizzazioni della zona C1 di proprietà comunale”* (RAP, pag. 11).

Il secondo aspetto rimane limitato alle “prescrizioni” imposte nell'ambito della precedente procedura di verifica di assoggettabilità a VAS e fatte proprie nelle NTA del PLC.

2 CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DALLA VARIANTE

“L'area interessata dalla presente Variante del Piano di Lottizzazione Convenzionata (P.L.C.) è situata alla periferia del Comune, all'ingresso del centro abitato, sulla Strada Provinciale per Tricase, in adiacenza al campo sportivo e su uno snodo importante che collega Andrano con la Marina” (RAP pag. 13).

Dall'osservazione delle ortofoto Sit Regione Puglia 2010 e dalla carta dell'Uso del Suolo (2011) si rileva che l'area è classificata come *“aree a pascolo naturale, praterie, incolti”*, confina a nord con la parte più compatta del tessuto cittadino, ad est e ad ovest (al di là della provinciale) con tessuto residenziale rado alternato ad uliveti e seminativi e a sud con gli impianti sportivi. *“La zona interessata è inserita in un contesto già antropiz-*

zato, come nella premessa meglio descritto, ma in stato di degrado” (RAP, pag. 15).

Per quanto riguarda l'analisi del valore e della vulnerabilità dell'area interessata si riporta il seguente quadro, dedotto dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, e atti in uso presso questo Servizio.

In riferimento ai **valori paesaggistici e storico-architettonici**, l'area di intervento, in riferimento al Piano Paesaggistico Territoriale – PPTR, ricade nell'ambito: “Salento delle Serre” e nella figura: “Le serre orientali” e interessa le seguenti componenti:

- beni culturali: BP Vicolo Paesaggistico “Dichiarazione di notevole interesse pubblico”;
- percettive: UCP strada a valenza paesaggistica.

In riferimento ai **valori naturalistici e ai sistemi di aree protette** istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'area di intervento:

- non è interessata da SIC, ZPS o IBA;
- non è interessata da altre emergenze naturalistiche di tipo vegetazionale e/o faunistico segnalate dal PUT-T/p.

In riferimento alle **condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica**, l'area di intervento non è interessata da zone perimetrate dal PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia.

In riferimento alla **tutela delle acque**, l'area di intervento ricade in Aree Soggette a contaminazione Salina sottoposte a tutela dal PTA della Puglia.

Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell'ambito dei territori interessati, si evidenziano i seguenti aspetti:

- dal punto di vista dello smaltimento dei reflui urbani, il Comune di Andrano attualmente convoglia i propri reflui, secondo i dati del Piano di Tutela delle Acque (Allegato 14 “*Programma delle Misure*”), nell'impianto di depurazione di Castro che serve anche altri comuni limitrofi e risulta dimensionato per 24.496 Abitanti Equivalenti, a fronte di un carico generato di 28.654 Abitanti Equivalenti (dati PTA), per cui è necessario il relativo adeguamento (fonte dati *Report sulla depurazione in Puglia* DGR 1896/2013);
- dal punto di vista della qualità dell'aria, si segnala che, secondo il PRQA (DGR n. 2979/2011), il Comune di Andrano è classificato come “*ZONA IT16102: zona di pianura, comprendente le aree meteorologiche IV e V*” e che nel territorio comunale non sono presenti centraline dell'ARPA di monitoraggio della “Qualità dell'aria”;
- dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati resi disponibili dall'Osservatorio Rifiuti della Sezione Regionale Rifiuti e Bonifiche il comune di Andrano ha registrato nel 2016 una produzione di RSU circa 386 kg pro capite/anno e una percentuale di RD pari al 24,36 %;

Dalla consultazione del sito istituzionale comunale risulta essere in atto il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta.

- dal punto di vista degli incendi, secondo il Piano Antincendio Boschivo della Protezione Civile della Regione Puglia il comune di Andrano rientra fra quei comuni “*piccoli con coeff. di boscosità bassissimo, numero di eventi molto basso e gravità assai limitata*” e l'intero abitato di Andrano è perimetrato ad “*alta vulnerabilità*” (fonte www.protezionecivile.puglia.it – Web GIS Interfaccia e Incendi 2000-2008 del Corpo Forestale dello Stato).

3 CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL'AMBIENTE

Riguardo alla valutazione degli impatti generabili dalla proposta in oggetto, nel RAP si riporta quanto segue per ciascuna componente/tematiche ambientali:

- Aria:
 - *emissioni indirette in atmosfera provenienti dal traffico veicolare indotto ... che rappresentano un'interferenza sicuramente non trascurabile:*

- *Durante la fase di costruzione*
 - 1. *polverosità conseguente alle attività di costruzione (movimenti di terra, accumulo di materiali polverulenti, ecc.);*
 - 2. *emissioni di macchine operatrici presenti in cantiere e da mezzi di trasporto.*
 - *Durante la fase di esercizio del complesso commerciale*
 - 1. *dai consumi di combustibile ai fini energetici derivanti dalle attività che si prevede di insediare nell'area oggetto di variante;*
 - 2. *dal potenziale aumento del flusso di traffico generato dalla presenza di un nuovo complesso commerciale – direzionale in un contesto antropizzato.*
- *emissioni dirette dalle caldaie utilizzate per il riscaldamento dei locali ... prevedendo caldaie alimentate a metano (essendo la zona già urbanizzata e servita dalla relativa rete di distribuzione) ... trascurabili.*
- *Acqua: “modesti effetti della pressione su questo indicatore e conseguentemente sull’apporto di reflui sull’attuale sistema di smaltimento”.*
 - *Rumori: “inquinamento acustico dovute all’attività del centro commerciale – direzionale sono le seguenti:*
 - 1. *potenziali condizionatori ubicati sulla copertura;*
 - 2. *parcheggio;*
 - 3. *traffico indotto.”.*

Tra queste, quella preponderante, soprattutto per quanto riguarda l’impatto sulla popolazione residente nell’area, risulta principalmente il traffico; in secondo luogo il parcheggio. ... che tuttavia risulta coerente con le caratteristiche acustiche dell’area circostante.

- *Rifiuti “incremento dei rifiuti urbani, ma considerando che trattasi di esercizio commerciale, esso potrebbe produrre sul posto una piccola quantità di rifiuti sia per tipologia di merce trattata, sia perché non lavorazioni sul posto, sia perché una quota parte del potenziale rifiuto viene trasferita al consumatore finale, pertanto si ritiene che l’effetto abbia impatto non significativo”*
- *Energia: “incremento del fabbisogno energetico sia in fase di realizzazione dell’opera sia a seguito dell’apertura dello stesso ma prevedendo l’utilizzo di produzione di energia da fonti rinnovabili l’effetto della realizzazione del centro sul sistema energetico può essere considerato poco impattante”.*

Tuttavia si rileva che la suddetta analisi è carente circa:

1. i seguenti possibili impatti, quali:
 - *impatto visivo*
 - *ulteriore consumo di suolo*
2. la quantificazione dell’utenza e del traffico generabile dall’area commerciale;
3. il carattere cumulativo dei suddetti impatti, che vanno a sommarsi alla situazione residenziale attuale e programmata nel comparto B.

Ciò detto tuttavia, tenuto conto delle caratteristiche e la localizzazione delle aree interessate nonché la natura e l’entità delle trasformazioni previste, si ritiene che suddetti impatti possano essere controllati assicurando il rispetto di ulteriori disposizioni, oltre a quelle già indicate dagli enti preposti alla tutela delle componenti ambientali nella consultazione effettuata ai sensi dell’art. 8 comma 2 del L. R. 44/2012 nonché quelle contenute nello stesso RAP.

Alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, si ritiene che la Variante urbanistica al PRG della Zona C1 - Comparto n. 6 nel comune di Andrano non comporti impatti significativi sull’ambiente, inteso come *sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, geologici, architettonici, culturali, agricoli, sociali ed economici* (art. 2, comma 1, lettera a del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii.) e possa pertanto essere esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni, integrando laddove necessario gli elaborati scritto-grafici presentati

anteriormente alla data di approvazione della variante in oggetto:

- si estendano, ove non in contrasto, le prescrizioni di cui alla DD n. 125/2012 anche agli interventi previsti dalla variante in oggetto;
- si verifichi la necessità di avviare la relativa procedura di verifica di assoggettabilità a VIA per il previsto centro commerciale e/o per gli interventi attuabili con la Variante in oggetto;
- si verifichi il consumo di suolo e l'impermeabilizzazione derivante dal PdL, considerando tutti gli edifici previsti, la viabilità e i parcheggi, al netto delle aree a servizi rimanenti che saranno cedute al comune, ponendo in essere le necessarie azioni al fine di contenere gli stessi coerentemente con gli obiettivi di sostenibilità stabiliti a livello comunitario, nazionale e regionale;
- si definiscano la qualità delle tipologie edilizie e i materiali da costruzione al fine di permettere un'immagine dell'area il più coerente possibile con il tessuto circostante (regolarità volumetrica, colore, vegetazione, arredo urbano, illuminazione, insegne, recinzioni, ecc.);
- si definisca l'uso delle cd. "aree da cedere al comune", garantendo i rapporti di copertura minimi stabiliti nelle NTA e redigendo, preferibilmente prima dell'approvazione della variante, un progetto unitario di massima;
- nel suddetto progetto dovranno essere indicati il numero, le essenze e le dimensioni e la tipologia delle piante da porre a dimora nelle aree verdi e lungo i viali, specificando l'indice di piantumazione e prediligendo specie autoctone (ai sensi del D.lgs. 386/2003);
- si valuti l'opportunità e la possibilità, in coerenza con le indicazioni del DRAG PUE (DGR 14 dicembre 2010, n. 2753) e la l. r. 20/2001 art. 15 co. 5 di affidare ai proponenti del PdL in oggetto e dell'area commerciale, nell'ambito della/e convenzione/i, la realizzazione di una parte degli interventi del suddetto progetto, tenendo conto del perseguimento dell'interesse pubblico e alla luce delle risorse pubbliche disponibili;
- relativamente alla prevenzione degli incendi, si stabiliscano, in relazione alla tipologia di rischio, pericolosità e vulnerabilità dell'area e conformemente alle disposizioni dei piani antincendio boschivo regionale e di protezione civile comunale, specifiche misure per gli edifici e per gli utenti al fine di assicurare nell'ordine le seguenti priorità:
 - I. salvezza e sicurezza della popolazione residente nella zona;
 - II. controllo e circoscrizione dell'incendio;
 - III. contenimento del danno alla proprietà;
- relativamente al trattamento delle acque reflue, si garantisca il corretto smaltimento delle acque reflue in conformità con la norma nazionale e regionale, verificando con l'ente gestore AQP la sostenibilità dell'incremento di carico di A.E. nel rispetto delle disposizioni di cui alla DGR n. 1252 del 9 luglio 2013;
- relativamente alle acque meteoriche provenienti dalle aree con finitura superficiale impermeabile (tetti, ecc.) si disciplini il loro trattamento ed eventuale smaltimento, in particolare per le acque eventualmente provenienti da aree destinate alla viabilità, alla sosta e alla movimentazione dei mezzi, nel rispetto della normativa vigente regionale (Regolamento Regionale n. 26 del 9 dicembre 2013 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" - attuazione dell'art. 113 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.);
- relativamente ad eventuali prelievi di acqua dalla falda si riportino le norme di cui all'allegato 14 del PTA in merito alle "aree soggette a contaminazione salina" (M.2.10).

Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.

Si raccomanda altresì di adottare le seguenti buone pratiche in materia di gestione ambientale, anche nell'ambito delle convenzioni urbanistiche o di appositi accordi stipulati tra l'Amministrazione comunale e altri soggetti pubblici o privati, al fine di prevenire l'insorgere di fenomeni cumulativi riguardo agli impatti potenziali valutati nel presente provvedimento (Allegato II alla Parte II del DLgs 152/2006, punto 2, seconda linea):

- si promuovano azioni volte alla riduzione dei rifiuti urbani indifferenziati, al miglioramento della raccolta differenziata (prevedendo ad es. campagne di sensibilizzazione, incentivi, ecc.) ed ad una più corretta gestione dei rifiuti;
- si potenzino misure volte a favorire i sistemi di trasporto pubblico locale e di mobilità sostenibile per collegare l'area in oggetto con il centro urbano e con le zone turistiche;
- si mettano in atto azioni per il monitoraggio dell'inquinamento acustico e della qualità dell'aria, attuando campagne di misurazione in loco, definendo le opportune ed eventuali misure volte alla riduzione degli stessi;
- si garantisca l'omogenea attuazione delle prescrizioni di cui al presente atto e di quelle impartite con altri provvedimenti di Verifica di assoggettabilità a VAS e di VAS agli eventuali successivi strumenti urbanistici insistenti nella medesima località e nelle immediate vicinanze.

Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 E S.M.I.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Ciò premesso, la dirigente della Sezione

DETERMINA

- di **dichiarare** tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;
- di **escludere** la “**Variante urbanistica al PRG della Zona C1 - Comparto n. 6 nel comune di Andrano**” dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza;
- di **demandare** all'autorità procedente, Comune di Andrano, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dal comma 5 e 6 dell'art. 8 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, con particolare riferimento all'obbligo di pubblicare e dare evidenza nell'ambito del provvedimento di approvazione dell'iter procedurale e del risultato della presente verifica, comprese le motivazioni dall'esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza alle prescrizioni impartite;

- di **precisare** che il presente provvedimento:
 - è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS della variante in oggetto;
 - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al Piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla normativa statale e regionale vigente, nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
 - non esonera l'autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i., al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
 - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 - è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti

- di **notificare** il presente provvedimento, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali:
 - all' Autorità procedente – **Comune di Andrano**;
 - di **trasmettere** il presente provvedimento:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all'originale;
 - al Servizio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
 - alla Sezione Regionale competente alla pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it.

La dirigente della Sezione
Dott. A. Riccio